

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 14 DEL 28/01/2025

OGGETTO: O.S. n. 7/2021 modificata dall'O.S. n. 87/2024. Intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio ATER TERAMO – ERP n. 506 ubicato in via Giovanni XXIII, 83-85 – Colleaterrato (TE). CUP: G43B17000420001. Presa d'atto del subentro dell'USR all'ATER Teramo.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.L. n°189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n° 229, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" ed in particolare l'articolo 2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016" e l'art. 14 che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";
- l'OCSR n°1/2016 di approvazione dello schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;
- il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- l'art. 1 del DL n. 123/2019 convertito L. n. 156/2019 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del DL n. 104/2020 convertito con modificazioni L. n. 126/2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- l'art. 1 comma 653, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che proroga al 31/12/2025 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;
- l'art. 1 comma 673, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che proroga al 31/12/2025 lo stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

ATTESO che:

- con DGR n° 586/2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021, n. 2198 del 25 novembre 2021, n. 1168 del 11 maggio 2022, n. 2378 del 18 ottobre 2022, n. 48 del 13 gennaio 2023, n. 1351 del 30 giugno 2023, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;

- con D.G.R. n. 920 del 30/12/2024 è stato preso atto del decreto del Presidente della Regione Abruzzo Vice Commissario del governo per la ricostruzione sisma 2026 n. 10 del 23.12.2024 recante “Ufficio speciale ricostruzione sisma 2016 Abruzzo proroga contratto individuale lavoro del direttore” che proroga l’incarico del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2025;

VISTA l’O.S. n. 7/2021, recante “*Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo*”, adottata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.L. 76/2020 per l’accelerazione della ricostruzione dei centri storici nei comuni del Cratere Sisma 2016;

CONSIDERATO che con l’O.S. n. 87/2024 il Commissario Straordinario ha adottato delle modifiche all’O.S. n. 7/2021, la più importante delle quali è l’attribuzione della competenza ad effettuare la riparazione dei danni da sisma di quattordici edifici di proprietà ATER, già inseriti nelle Ordinanze n°86/2020 e O.S. 7/2021, e riassunti in un elenco che costituisce il nuovo Allegato 1-bis all’ordinanza stessa, tra i quali rientra quello identificato come ERP 506, via Giovanni XXIII, 83-85 – frazione Colleaterrato nel comune di Teramo;

VISTO l’art. 6, commi 2, 3, 4, 5, della preindicata O.S. n. 87/2024, che prevede espressamente:

2. *Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell’USR Abruzzo delle attività conseguenti alle modifiche ed integrazioni apportate all’Ordinanza Speciale n. 7 del 6 maggio 2021 dal comma che precede, le prestazioni previste dai contratti stipulati dall’ATER di Teramo afferenti la realizzazione degli interventi elencati nell’Allegato n. 1-bis, qualora non già integralmente eseguite alla data di adozione della presente Ordinanza, sono rese nei confronti dell’USR Abruzzo.*
3. *L’USR Abruzzo subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dei contratti afferenti alla realizzazione degli interventi elencati nell’Allegato n. 1-bis. (...).*
4. *L’ATER Teramo trasferisce all’USR Abruzzo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza ed in base alle indicazioni operative dello stesso USR, le risorse finanziarie già assentite all’ente per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato n. 1-bis e non già spese, in coerenza con la rendicontazione resa di cui al comma precedente.*
5. *Gli oneri dei contratti eventualmente stipulati dall’ATER di Teramo e dal sub Commissario in attuazione delle facoltà riconosciute dagli articoli 3 e 4 dell’Ordinanza Speciale n. 7 del 6 maggio 2021, sono dai medesimi soggetti ricondotti a carico dei quadri economici dei soli interventi di propria competenza come individuati nel riformulato Allegato n. 1 alla presente Ordinanza”;*

CONSIDERATO che, con Decreto n. 2274 del 18/10/2024, è stato individuato il Responsabile unico del Progetto nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica, ai sensi dell’art. 15 del Codice dei contratti pubblici vigente, per tutto il complesso degli interventi previsti dall’O.S. n. 87/2024 indicata;

DATO ATTO che, in risposta alla richiesta dell’USR di trasmissione della documentazione afferente agli interventi trasferiti in competenza, l’ATER Teramo ha trasmesso in più riprese la stessa, sia in formato cartaceo, sia in formato informatizzato;

RILEVATO che nel frattempo l’USR, in un’ottica di accelerazione dell’attività di ricostruzione, ha indetto una riunione con tutti i professionisti incaricati dall’ATER della progettazione degli interventi, sia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, sia per verificare la volontà a proseguire nell’incarico ricevuto, i quali, preso conoscenza della modificazione contrattuale *ex lege* intervenuta, hanno manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione dei rispettivi incarichi in essere;

CONSIDERATO che, in relazione all’intervento in questione, dall’esame della documentazione trasmessa emerge la seguente situazione di fatto:

- le risorse programmate per l’intervento sono pari a € 1.480.850,28, come risulta dall’Allegato dell’O.S. n. 7/2021 (peraltro stanziato già con OCSR n. 109/2020);

- che i RUP nominati dall'ATER, in sequenza cronologica, sono l'Arch. M. Partiti, l'ing. B. Nardi (RUP esterno) e l'ing. M. Marcozzi;
- l'ATER Teramo, per questo specifico intervento e ritenendo di poter agire in analogia a quanto aveva fatto per altri due edifici limitrofi, l'ERP 503 e ERP 505, aveva avviato una procedura per il conferimento dell'incarico di progettazione di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio, procedura che era giunta fino alla richiesta di disponibilità del professionista esterno da incaricare, ma non si è poi conclusa con l'affidamento;

RILEVATO come la procedura avviata da ATER fosse viziata da un errore insanabile e cioè, pur richiedendo al professionista di elaborare un progetto di sostituzione edilizia, aveva calcolato l'importo della parcella utilizzando analogicamente la somma preventivata dai progettisti dell'edificio ERP 505, senza considerare di non poter disporre, alla data dell'avvio del procedimento, di quella somma e di poter disporre, quindi, per il conferimento del servizio di progettazione, solo di quanto stanziata nell'OCSR n°86/2020 e nell'O.S. n°7/2021 che, come detto, per questo edificio è di € 1.480.850,28 ;

PRESO ATTO che la procedura non si è comunque conclusa con l'aggiudicazione dell'incarico e che la procedura avviata può ritenersi conclusa senza nulla di fatto, perché altrimenti si sarebbero potute verificare conseguenze estremamente delicate per la legittimità dell'atto;

PRESO ATTO che, dall'esame del fascicolo trasmesso da ATER, anche la procedura avviata sembrerebbe prestare il fianco a rilievi di natura giuridica, dal momento che il professionista che si intendeva individuare era stato contattato con l'invio di una PEC e non era stata avviata la procedura su di una piattaforma informatica, come prescritto in maniera espressa dalle norme del Nuovo Codice dei Contratti;

PRESO ATTO, infine, che il professionista individuato, per la giovane età e le poche esperienze maturate, non disponeva nemmeno dei requisiti tecnici ed economici per ricevere un incarico di questa portata e questo rende impossibile all'USR anche di riavviare con lo stesso professionista una nuova procedura di conferimento incarico seguendo le norme del Codice;

CONSIDERATO, pertanto, che per questo edificio, aldilà del subingresso formale da parte dell'USR all'ATER, non vi sono altre situazioni in cui succedere ed è necessario avviare con urgenza le procedure di affidamento della progettazione;

CONSIDERATO, ai fini contabili, come con Decreto Direttoriale n. 564 del 04.03.2022, l'Ufficio scrivente abbia liquidato e pagato *"ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 117/2021, a titolo di anticipazione del 40% del contributo per l'intervento di riparazione con miglioramento sismico dell'immobile di edilizia residenziale pubblica ERP n. 506 sito in Teramo, la somma di € 592.340,11 in favore del soggetto attuatore ATER di Teramo"*;

CONSIDERATO che l'ATER, sebbene abbia provveduto alla consegna della documentazione e dei fascicoli relativi agli interventi di cui all'Allegato 1-bis introdotto dall'O.S. n. 87/2024 indicata, non ha inviato ancora la relazione puntuale ivi prevista dall'art. 6, comma 3, né l'Ufficio ha potuto, conseguentemente, ottemperare quanto ai profili finanziari alle disposizioni del successivo comma 4;

EVIDENZIATO, pertanto, in tema finanziario, che l'Ufficio assumerà determinazioni definitive all'esito dell'invio da parte dell'ATER Teramo della prescritta relazione in conformità all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza speciale regolante la materia e del trasferimento dei fondi finanziari secondo quanto previsto dal successivo comma 4 dello stesso articolo;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Codice dei contratti pubblici"*;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante *“Approvazione del testo del Codice civile”*, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e successive modificazioni;
- la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni esposte

1. di **prendere atto** dell'avvenuta consegna del fascicolo, cartaceo e digitale, relativo all'intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio residenziale pubblico di proprietà mista, pubblica e privata, ERP n°506, sito in via Giovanni XXIII, n. 83-85, in frazione Colleaterrato del comune di Teramo, finanziato dall'OS n. 7/2021, per l'importo di € 1.480.850,28;
2. di **far constare** che alla data del presente provvedimento l'ATER Teramo non ha ancora ottemperato alla disposizione di cui all'art. 6, comma 3, dell'O.S. n. 87/2024, inviando la prescritta relazione, nonostante sia spirato il termine ivi previsto nonchè alla disposizione del comma 4;
3. di **rinvviare** l'indicazione operativa delle modalità di trasferimento dei fondi da parte dell'ATER Teramo, di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 87/2024, all'esito dell'acquisizione della relazione di cui al punto che precede;
4. di **prendere atto** che al momento del trasferimento della competenza a realizzare l'intervento non si era concluso l'iter avviato da ATER per il conferimento dell'incarico di progettazione e, comunque, lo stesso non si sarebbe potuto considerare legittimo, in quanto l'importo base per calcolare il compenso del progettista preso in considerazione non è al momento nelle disponibilità di ATER o dell'USR, ma è una stima presuntiva dell'importo che potrà essere occorrente nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione;
5. di **prendere atto**, quindi, che è necessario procedere ad avviare una procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento, dandosi atto che per questo edificio si dispongono già delle indagini commissionate dall'ATER e che, alla luce dei risultati delle predette indagini, gli edifici similari realizzati nella stessa area – identificati come ERP 503 e ERP 505 – e per i quali sono invece in fase avanzate le progettazioni, sono oggetto di un progetto di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione);
6. di **determinarsi**, quindi, a conferire l'incarico di progettazione ad un nuovo tecnico in possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari, dandosi atto che l'importo non potrà che essere determinato al momento sulla base della somma stanziata dal Commissario per questo intervento, ma che verosimilmente il predetto importo dovrà essere adeguato al maggiore importo necessario alla effettuazione dei lavori necessari per la demolizione e ricostruzione;
7. di **riservarsi** ogni determinazione in tema finanziario all'esito della puntuale rendicontazione da parte dell'ATER Teramo delle somme effettivamente e compiutamente spese;
8. di **dare atto** che non è necessario subentrare in nessun rapporto già avviato da ATER Teramo per questo intervento;
9. di **prendere atto** che:

- il geologo Alessandro Lorè è stato incaricato dall'ATER Teramo, con la sola determinazione n. 227 del 19/10/2022 controfirmata dallo stesso per accettazione, della redazione della relazione geologica per gli interventi da attuarsi sugli edifici nn. 503, 505 e 506, e che ha rimesso gli elaborati oggetto di incarico all'ATER Teramo;
 - i tecnici del laboratorio DEPARTEST srl hanno eseguito, su incarico dell'Ing. Fusilli Maurizio mandante del RTP, indagini e accertamenti strutturali elaborando il rapporto n. 2211 del 31/03/2022;
10. di **far constare** che, dagli atti inclusi nel fascicolo trasmesso dall'ATER Teramo non risultano, in relazione agli operatori economici Geologo Alessandro Lorè e Departest srl, oltre ai rispettivi contratti pubblici stipulati in forma scritta in conformità alle disposizioni del codice dei contratti pubblici al tempo vigente, atti di liquidazione e pagamento delle rispettive competenze, per cui è necessario puntualizzare che, trattandosi di prestazioni già eseguite alla data di entrata in vigore dell'O.S. n. 87/2024, ai sensi del preindicato art. 6, comma 2, restano rese nei confronti dell'ATER ed è necessario riservarsi ogni determinazione sotto il profilo finanziario all'esito dell'acquisizione dell'Ufficio della relazione prevista dall'art. 6 citato, che l'ATER invierà;
11. di **notificare** il presente atto all'ATER Teramo per il seguito di competenza;
12. di **notificare** il presente atto all'ing. Alessio Ciuffetelli, con il quale ATER Teramo aveva avviato la procedura per il conferimento dell'incarico mai conclusasi, per l'opportuna conoscenza e tutte le valutazioni del caso;
13. di **pubblicare** il presente atto all'albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo.

Il Dirigente
Servizio Ricostruzione Pubblica
dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)